

COMUNE DI MASSA LOMBARDA

STATUTO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 54 del 23/07/2002

Pubblicato all'ALBO PRETORIO DEL COMUNE dal 26/08/2002 al 26/09/2002

Pubblicato sul Bollettino della REGIONE EMILIA ROMAGNA n. 147/parte seconda del 15/10/2002

Titolo I **NORME GENERALI**

Articolo 1 **(Finalità e principi)**

1. Il Comune di Massa Lombarda è costituito in Ente autonomo che rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo nell'ambito dei principi fissati dalla legge della Repubblica e dal presente Statuto.

2. Il Comune di Massa Lombarda esercita le funzioni proprie e quelle delegate in forza di leggi o regolamenti, ispirandosi ai principi fondamentali e alle finalità stabilite dalla Costituzione; si attiene inoltre ai principi dettati dalla Carta Europea dell'autonomia locale e dallo Statuto della Regione Emilia Romagna.

3. Il Comune promuove lo sviluppo sociale ed economico della comunità locale attraverso il metodo della programmazione perseguendo il raccordo con i piani programmatici degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della Comunità Europea.

4. L'azione politica e amministrativa del Comune di Massa Lombarda è improntata a principi di funzionalità, trasparenza, imparzialità e partecipazione; il perseguimento degli obiettivi segue criteri di efficacia ed efficienza, di sussidiarietà e di semplificazione delle procedure.

5. Il Comune di Massa Lombarda riconosce il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali intermedie, degli enti e delle associazioni che esprimono interessi di rilevanza sociale, a partecipare alla formazione e all'attuazione delle sue scelte programmatiche.

Articolo 2 **(Obiettivi fondamentali)**

1. Il Comune di Massa Lombarda ispira la propria azione ai principi fondamentali della solidarietà, della giustizia sociale, della democrazia, dell'uguaglianza e pari dignità

dei cittadini, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, operando per il superamento degli squilibri sociali, civili, economici e culturali.

2. Il Comune promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto dell'ambiente e di un uso sostenibile ed equo delle risorse, anche in nome delle future generazioni; tutela la salute dei cittadini ed opera per la coesistenza delle diverse specie viventi, in conformità anche al principio di precauzione; favorisce la soluzione del bisogno abitativo; valorizza il patrimonio storico, artistico della città e le tradizioni culturali.
3. Il Comune valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità nella prospettiva di una più alta qualità della vita, secondo un piano di sviluppo sostenibile pensato tenendo conto delle esigenze della comunità che utilizza il territorio; promuove la partecipazione anche dei privati alla realizzazione di obiettivi di interesse generale compatibili con le risorse ambientali. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.
4. Il Comune sviluppa e consolida un'ampia rete di servizi pubblici educativi e sociali, da gestire anche con i privati e con le associazioni di volontariato, favorendo la partecipazione degli utenti e degli operatori alla gestione degli stessi. Promuove la solidarietà della comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate anche attraverso l'articolazione di servizi. Valorizza le diverse culture che nella città convivono, al fine di sviluppare l'integrazione tra le diverse etnie nel rispetto delle differenti forme di cultura, di socialità e di costume, nel segno di una società multi-etnica e multiculturale.
5. Il Comune di Massa Lombarda agisce per assicurare il diritto di tutti all'accessibilità della città, con particolare riguardo ai portatori di handicap e operando per il superamento delle barriere architettoniche. Promuove le più ampie iniziative in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti alle persone handicappate.
6. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra donne e uomini, anche promuovendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali, nonché negli organi collegiali degli Enti, delle Aziende e delle Istituzioni da esso dipendenti. Favorisce un'organizzazione della vita urbana per meglio rispondere alle esigenze dei cittadini delle famiglie. Armonizza gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini.
7. Il Comune valorizza e sostiene le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, le più ampie collaborazioni con l'Amministrazione scolastica e le istituzioni culturali statali, regionali e locali.
8. Il Comune promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi.

Articolo 3

(Città dei Bambini e delle Bambine)

1. Il Comune, coerentemente con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei bambini e dei giovani, riconosce la primarietà dell'investimento culturale e sociale sull'infanzia al fine di concorrere a promuovere lo sviluppo di una società solidale che garantisca ai bambini i diritti inalienabili alla vita, al rispetto dell'identità individuale, etnica, linguistica, culturale e religiosa, all'istruzione e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.
2. Il comune può istituire la "Consulta comunale dei Bambini e delle Bambine" allo scopo di porre i bambini al centro delle scelte amministrative, favorendone la partecipazione alla vita collettiva della città.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento di tale organismo sono stabilite con apposito regolamento.

Articolo 4 (Territorio e popolazione)

1. Il Comune di Massa Lombarda comprende il territorio della città di Massa Lombarda, suo capoluogo, la località di Villa Serraglio e tutto il territorio rurale risultante dal piano topografico comunale.
2. Costituiscono la popolazione del Comune di Massa Lombarda tutti i residenti nel suo territorio, indipendentemente dalla loro nazionalità.

Articolo 5 (Sede, stemma, gonfalone, patrono)

1. La sede del Comune è situata nel capoluogo, nella Piazza Matteotti al n. 16. Gli organi del Comune possono riunirsi anche in sede diversa.
2. Il Comune di Massa Lombarda ha un proprio stemma e gonfalone: le loro caratteristiche ed il loro uso sono stabiliti dalla legge e da apposito regolamento. E' vietato l'uso e la riproduzione dei simboli del Comune per fini non istituzionali.
3. Patrono del Comune di Massa Lombarda è San Paolo, la cui festività ricorre il 25 gennaio.

Articolo 6 (Servizi pubblici locali)

1. I servizi pubblici locali vengono erogati in conformità a quanto stabilito dall'ordinamento, con particolare riferimento alle forme di gestione previste in relazione ai servizi di rilevanza industriale e a quelli privi di tale rilevanza.

Articolo 7 (Collaborazione tra enti locali)

1. Il Comune di Massa Lombarda sostiene il processo di trasformazione della pubblica amministrazione secondo i principi di sussidiarietà e adeguatezza, valorizzando ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali e promuovendo ogni iniziativa di coordinamento delle attività e delle politiche di area vasta.
2. Per la gestione associata di uno o più servizi pubblici o per l'espletamento di funzioni proprie o conferite, quando sia conveniente una dimensione sovracomunale della gestione, il Comune può stipulare apposite convenzioni secondo quanto stabilito dalla legge oppure partecipare ad associazioni, unioni e consorzi fra enti locali.
3. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi afferenti piani e programmi dello Stato, della Regione Emilia Romagna, della Provincia di Ravenna, il Comune indice di regola una Conferenza fra enti, che può essere indetta anche quando l'Amministrazione Comunale debba acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.
4. Il Comune, al fine della valorizzazione della fase di raccordo e di coordinamento tra i vari soggetti dell'Amministrazione locale, provinciale, regionale e centrale, favorisce la realizzazione di accordi di programma per la definizione e attuazione di opere e interventi che per la loro natura si prestino ad un'azione integrata dei soggetti pubblici dei diversi livelli di governo. Gli accordi di programma devono sancire anche i tempi di assunzione dei rispettivi impegni finanziari.

Articolo 8 (Cooperazione internazionale)

1. Il Comune di Massa Lombarda promuove rapporti e forme di raccordo, collaborazione, amicizia e solidarietà con Enti locali di altri Paesi per contribuire alla costruzione dell'unità politica, economica, sociale e culturale dell'Europa.
2. Il Comune di Massa Lombarda non è disponibile per l'installazione di armi nucleari, batteriologiche, chimiche nonché di qualsiasi sistema d'arma che non abbia scopo difensivo.
3. Il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace.
4. A tal fine il Comune assumerà iniziative dirette e favorirà quelle di istituzioni culturali e scolastiche, di associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.

<p style="text-align: center;">Titolo II GLI ORGANI DI GOVERNO</p>
--

Articolo 9
(Individuazione)

1. Sono organi di governo del Comune: il Sindaco, il Consiglio, la Giunta.

Capo I
IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 10
(Competenze)

1. Il consiglio comunale è organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo. Il consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dal secondo comma dell'art.42 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 o da altre disposizioni di legge.

2. Nell'ambito della competenza generale di indirizzo e di controllo politico-amministrativo il consiglio comunale può adottare documenti e assumere prese di posizione od orientamenti, su iniziativa di gruppi consiliari o di singoli consiglieri comunali, in merito a questioni, fatti o situazioni aventi riflessi diretti o indiretti sulla comunità rappresentata.

Articolo 11
(Elezione e durata in carica)

1. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica e i casi di scioglimento del consiglio sono regolati dalla legge.

2. Il consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Articolo 12
(Convalida dei consiglieri)

1. La prima seduta del consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. Il consiglio nella prima seduta provvede, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, alla convalida degli eletti, ai sensi dell'articolo 41 del D.Lgs 18.08.2000 n.267.

Articolo 13 (Linee programmatiche di mandato)

1. Entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate al consiglio comunale da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.
2. Il documento viene esaminato, discusso e approvato dal consiglio comunale.
3. Ciascun consigliere comunale può intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti.
4. Con cadenza annuale in occasione dell'approvazione del conto consuntivo, il consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee.
5. E' facoltà del consiglio provvedere a integrare o modificare le linee programmatiche, in sede di approvazione delle verifiche periodiche e comunque nel corso della durata del mandato, con modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere.
6. Al termine del mandato politico amministrativo il sindaco può presentare all'organo consiliare un documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Articolo 14 (Funzionamento del Consiglio)

1. Il funzionamento del consiglio comunale, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto, è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che prevede in particolare le modalità per la convocazione e per la presentazione e discussione delle proposte.
2. Il consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco o, in caso di assenza o impedimento, da chi legalmente lo sostituisce; qualora il Vicesindaco sia un assessore esterno, la presidenza del Consiglio in sostituzione del Sindaco viene assunta dal consigliere anziano.
3. Il sindaco è tenuto a convocare il consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Il quorum per la validità delle sedute, in prima convocazione, deve essere della metà dei consiglieri assegnati. Fermo restando il quorum di prima convocazione il regolamento indica il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute in seconda

convocazione, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il Sindaco.

5. Ai fini del computo per la validità delle sedute si tiene conto degli astenuti volontari presenti in aula. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza i consiglieri che escono dalla sala prima della votazione, i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi, gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del consiglio.

6. Ogni deliberazione del consiglio si intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge o lo Statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali o qualificate. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti i consiglieri che si astengono (obbligatoriamente o volontariamente) e i consiglieri che si allontanano dalla sala prima della votazione. In caso di votazione segreta le schede bianche e le schede nulle si computano ai fini della determinazione del numero dei votanti.

7. Il consiglio comunale determina le modalità attraverso le quali fornire servizi, attrezzature, risorse finanziarie e strutture apposite per il suo funzionamento, nonché la disciplina per la gestione di tutte le risorse attribuite al consiglio e ai gruppi consiliari.

8. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, fatta eccezione per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le qualità e le attitudini delle persone (seduta segreta).

9. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese, ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone. In tali casi la votazione avviene mediante scheda, da deporsi in apposita urna (scrutinio segreto). I presupposti e le modalità della votazione a scrutinio segreto saranno ulteriormente specificati nel regolamento del Consiglio Comunale.

10. Il consiglio può tenere sedute aperte per audizioni di rappresentanti di enti, associazioni, organizzazioni, portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati e persone singole su questione d'interesse collettivo.

11. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti il consiglio in carica al momento della votazione.

Articolo 15 (I consiglieri)

1. Lo status giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge.

2. I consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del consiglio, salvo giustificati motivi. Qualora si verifichi l'assenza di un consigliere per almeno tre sedute consecutive senza che sia stata fornita idonea giustificazione, il Sindaco ne chiede le motivazioni al consigliere stesso, assegnando un termine di quindici giorni per fornirle; ove non le ritenga congrue, alla prima seduta utile successiva le sottoporrà al consiglio che, se non le ritiene sufficienti a motivare l'impossibilità a partecipare, delibera la decadenza dalla carica

a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio.

4. I consiglieri, anche al di fuori delle sedute del consiglio e delle pratiche ad esse connesse, hanno il diritto di avere accesso alle informazioni e ai servizi di cui l'amministrazione comunale dispone, necessari al libero svolgimento delle loro funzioni e nel rispetto al tempo stesso della normativa sulla riservatezza.

Articolo 16 (I gruppi consiliari)

1. I consiglieri si costituiscono, secondo le modalità stabilite dal regolamento, in gruppi consiliari, ciascuno dei quali nomina un proprio capigruppo – da comunicare all'ufficio di segreteria. Ai gruppi consiliari sono attribuite le risorse per operare, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio.
2. E' istituita la conferenza dei capigruppo, che viene convocata periodicamente dal Sindaco per la programmazione dei lavori del consiglio o per altre funzioni attribuite espressamente dal regolamento.
3. I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

Articolo 17 (Le commissioni consiliari)

1. Il consiglio a supporto della propria attività, per l'esercizio del controllo politico-amministrativo o per l'esame di particolari atti, può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criteri di proporzionalità, secondo le modalità fissate dal regolamento.

2. Il regolamento può prevedere l'istituzione di commissioni temporanee o speciali per lo studio e la valutazione di progetti, piani e interventi di particolare rilevanza che non rientrano nella competenza ordinaria delle commissioni permanenti.

3. Il consiglio può nominare, per esigenze di indagine sull'attività dell'amministrazione comunale, apposite commissioni. Esse sono dotate di potere ispettivo e riferiscono al consiglio sul risultato del loro lavoro, possono visionare i documenti in possesso del Comune e avvalersi della collaborazione degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori allo scopo di accertare la realtà dei fatti in merito all'oggetto specifico dell'indagine affidata loro dal consiglio comunale; i mezzi per l'espletamento delle loro funzioni sono forniti dall'amministrazione comunale e il loro funzionamento è disciplinato dal regolamento.

4. Le commissioni d'indagine e le commissioni con prevalenti funzioni di controllo o di garanzia sono presiedute, ove costituite, da consiglieri di minoranza con le modalità

previste dal regolamento.

Capo II **LA GIUNTA COMUNALE**

Articolo 18 **(Competenze)**

1. La Giunta Comunale è l'organo di attuazione degli indirizzi generali di governo e collabora con il Sindaco nell'amministrazione dell'ente. Spettano alla Giunta tutti gli atti di contenuto non meramente gestionale che non siano riservati dall'ordinamento al Consiglio o al Sindaco; in particolare:

- approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- delibera in materia di dotazioni organiche e relative variazioni;
- ha compiti di pianificazione nell'ambito delle assunzioni;
- approva gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio;
- approva il PEG e i relativi aggiornamenti, affidando agli organi gestionali gli obiettivi da conseguire e le risorse necessarie;
- destina il fondo di riserva;
- adotta le variazioni di bilancio in caso d'urgenza;
- approva i progetti dei lavori pubblici;
- nomina le commissioni di gara e di concorso e procede alle altre nomine politiche non diversamente assegnate dalla legge;
- dispone in materia di liti, transazioni, contenziosi, procedimenti giudiziari e delibera la costituzione in giudizio;
- delibera in materia tributaria e tariffaria - nel rispetto dell'ambito di competenza consiliare;
- delibera i criteri per l'erogazione di contributi, secondo le disposizioni regolamentari;
- accetta o rifiuta lasciti e donazioni, tranne quelli riguardanti immobili;
- delibera in materia di toponomastica stradale.

Articolo 19 **(Composizione della giunta)**

1. La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da un minimo di quattro assessori, fino ad un massimo di sei, fra cui il vicesindaco.

2. Gli assessori possono essere scelti fra i Consiglieri o, in alternativa, possono essere nominati assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale

3. Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva all'elezione.

4. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari o revocati; in via generale l'obbligo di sostituzione sussiste qualora il numero degli Assessori diventi

inferiore al minimo previsto.

5. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e di coniugi.

6. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

7. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 20 (Funzionamento della giunta)

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute della giunta sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

4. Le sedute della giunta sono riservate ai componenti della giunta stessa e al segretario comunale; ad esse possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, consiglieri comunali, dipendenti, revisori dei conti e collaboratori esterni.

Articolo 21 (Compiti degli assessori)

1. I singoli assessori, compreso il vicesindaco, concorrono con le loro proposte e il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della giunta; svolgono inoltre le funzioni che il sindaco delega loro, per specifiche materie, ivi comprese le direttive ai responsabili dei settori/servizi/uffici.

2. In ogni caso i singoli assessori operano conformemente ai deliberati e agli orientamenti assunti collegialmente dalla giunta.

Capo III

IL SINDACO

Articolo 22

(Competenze)

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. È il legale rappresentante dell'ente, il capo dell'Amministrazione, nonché Ufficiale di governo per i servizi di competenza statale.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dall'ordinamento e, in particolare:
 - convoca e presiede gli organi collegiali;
 - nomina e revoca gli Assessori;
 - nomina il Vice-Sindaco;
 - nomina e revoca i responsabili dei settori/servizi/uffici;
 - nomina e revoca il Segretario comunale;
 - può nominare il Direttore generale alle condizioni prescritte dalla legge o conferirne le relative funzioni al Segretario;
 - impartisce direttive al Segretario, nonché al Direttore - se nominato;
 - sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
 - affida gli incarichi di collaborazione esterna previsti dall'art. 50, comma 10, del D. Lgs 18.08.2000 n.267;
 - sulla base degli indirizzi consiliari, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
 - nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale e sentite le categorie interessate, coordina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici;
 - indice i referendum comunali su decisione del consiglio.
3. Il Sindaco, in veste di Ufficiale di governo, esplica le funzioni di cui all'art.54 del D. Lgs 18.08.2000 n.267.

Articolo 23

(Deleghe, incarichi e sostituzione del sindaco)

1. Il sindaco può delegare funzioni che gli competono quale capo dell'amministrazione ai membri della giunta per specifiche materie, e, in sede tecnica o per la firma di atti o comunicazioni, ai responsabili dei settori/servizi; può inoltre conferire deleghe speciali o incarichi particolari di natura politica agli assessori.
2. In caso di temporanea assenza o impedimento del sindaco, le sue funzioni di capo dell'amministrazione e di ufficiale del governo sono svolte, salvo diversa disposizione di legge, dal vice sindaco o, in assenza anche di questo, dall'assessore più anziano di età.

Articolo 24

(Elezione diretta del Sindaco)

1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge, che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause

di cessazione dalla carica.

Titolo III **ORGANIZZAZIONE**

Articolo 25 **(Linee organizzative generali)**

1. In conformità ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, l'organizzazione dell'ente si uniforma al principio di distinzione della funzione politica da quella gestionale.

2. I servizi e gli uffici comunali sono raggruppati in settori, che costituiscono le strutture organizzative di massima dimensione del Comune, ognuna delle quali è diretta da un "responsabile".

3. Spettano ai Responsabili dei settori/servizi/uffici tutti i compiti gestionali, tranne quelli che la legge riserva espressamente agli organi politici. L'attività gestionale si svolge secondo le modalità previste dalla fonte regolamentare.

4. Gli uffici sono organizzati secondo principi di autonomia, funzionalità, flessibilità, economicità di gestione, professionalità e responsabilità. L'organizzazione del lavoro è impostata per obiettivi e per programmi e viene analizzata in sede di controllo interno, secondo le modalità previste dal presente Statuto e nel Regolamento di contabilità.

5. L'organizzazione dei settori, servizi e uffici, la dotazione organica del personale, le modalità di selezione del personale, le competenze, le relazioni tra organi, le responsabilità e le caratteristiche professionali dei dipendenti sono disciplinate dal regolamento di competenza della Giunta, in conformità alla legge e allo statuto

6. Il regolamento di cui al precedente comma deve attenersi ai seguenti criteri organizzativi generali:

- rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e riservatezza;
- articolazione per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali;
- gestione trasversale per progetti, laddove opportuno;
- responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa;
- flessibilità nell'organizzazione e nella gestione delle risorse umane, anche mediante processi di mobilità e di riconversione professionale;
- recepimento delle leggi Bassanini e dell'ordinamento contabile, con affidamento delle responsabilità gestionali al personale;
- definizione di sistemi idonei di formazione e incentivazione;
- adeguata impostazione dei sistemi di controllo di gestione e di valutazione dei risultati;
- utilizzo di idonea strumentazione informatica;
- armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze dell'utenza e con gli orari del lavoro privato.

Articolo 26 **(Responsabili dei settori, dei servizi e degli uffici)**

1. Il Sindaco nomina e revoca i Responsabili dei settori, dei servizi e degli uffici, che costituiscono gli organi gestionali dell'ente.

2. Nell'ambito degli indirizzi formulati dagli organi politici, ai Responsabili delle strutture organizzative spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'ente, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione all'esterno, secondo le modalità specificate dalla fonte regolamentare.

3. Spetta ai Responsabili dei settori (o dei servizi, se istituiti) la rappresentanza giuridica del Comune, anche in giudizio, in conformità alle norme regolamentari e agli indirizzi formulati dalla Giunta.

Articolo 27 **(Segretario comunale)**

1. Il Comune dispone di un segretario comunale nominato dal sindaco secondo quanto stabilito dalla legge.

2. Al Segretario comunale sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente (politici e gestionali) in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;
- b) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta, curandone la verbalizzazione;
- c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- d) svolge compiti di coordinamento e di sovrintendenza sulla sfera gestionale, salvo quando venga nominato il Direttore;
- e) esercita ogni altra funzione attribuita dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco; in particolare, può essere nominato Responsabile di setto-re/servizio/ufficio.

3. Per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, oltre che per coadiuvarlo, è prevista la figura del vicesegretario, al quale può essere assegnata anche la responsabilità di una struttura di massima dimensione del Comune.

Articolo 28 **(Direttore generale)**

1. Sulla base di una convenzione tra Comuni, la cui popolazione complessiva non sia inferiore a 15.000 abitanti, il Sindaco capo-convenzione può nominare un Direttore generale al di fuori delle dotazioni organiche e con contratto a tempo determinato: la durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato di ciascun Sindaco. La scelta è

fiduciaria; il Direttore deve essere persona di comprovata esperienza nel campo dell'organizzazione aziendale, pubblica o privata.

2. La convenzione di cui al comma 1 definisce le modalità di nomina e di revoca, le funzioni del Direttore, il compenso, le modalità di gestione coordinata o unitaria dei servizi tra gli enti, nonché i rapporti tra Direttore e rispettivo Segretario, nel rispetto dei loro distinti e autonomi ruoli.

3. Il Sindaco può attribuire al Segretario le funzioni di Direttore generale, in relazione al singolo ente o a più enti in convenzione (senza alcun limite minimo di popolazione); l'eventuale convenzione specifica le modalità di gestione coordinata o unitaria dei servizi tra gli enti.

4. Al Segretario-Direttore viene corrisposta un'indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico (oppure stabilita nella convenzione), secondo quanto previsto dalla contrattazione. Tale indennità cessa in caso di revoca dell'incarico di Direttore; in tal caso egli continua a svolgere i soli compiti da Segretario.

5. Il Direttore (o il Segretario-Direttore), secondo le direttive impartite dal Sindaco, esercita i compiti di coordinamento e di sovrintendenza sulla sfera gestionale meglio specificati in sede regolamentare, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza.

Articolo 29 (Controlli interni e qualità dei servizi)

1. L'Amministrazione comunale sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni, finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale (controllo di gestione), il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dei funzionari apicali, nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'ente.
2. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione è definita in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa, con specifiche disposizioni regolamentari.
3. L'organizzazione del sistema di controlli interni dell'amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa, con i quali vengono attivati anche strumenti di riscontro della qualità dei servizi erogati.
4. Il controllo strategico è svolto comunque da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico.

Titolo IV ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 30
(Consultazione e partecipazione popolare)

1. Il Comune individua nella consultazione uno strumento di partecipazione dei cittadini singoli o associati alla definizione delle scelte programmatiche politico-amministrative e al controllo sulla loro attuazione.

2. Il Comune valorizza le libere forme associative dei cittadini e ne promuove la consultazione.

3. I cittadini, singoli o associati, possono presentare istanze, petizioni, proposte e interrogazioni, nelle forme previste dal regolamento, alle quali gli organi istituzionali devono dare risposta scritta e motivata, anche interlocutoria, quanto più tempestivamente possibile e comunque non oltre 90 giorni.

Articolo 31
(Consultazione per categorie e per ambiti territoriali)

1. Il Consiglio e la Giunta possono disporre consultazioni e audizioni, in forme da regolamentare, delle forze economiche e produttive, della cooperazione, delle organizzazioni sindacali, oltre che degli organismi territorialmente rappresentativi dei frazionamenti in cui è suddiviso il territorio comunale, per la definizione di bisogni e priorità e per la ricerca di appropriate soluzioni in relazione a piani e progetti di interesse delle medesime.

2. Tali forme di consultazione sono disposte, in particolare, in occasione di atti amministrativi fondamentali come l'approvazione del bilancio e per provvedimenti fondamentali riguardanti uno specifico ambito territoriale.

Articolo 32
(Consulte comunali)

1. E' facoltà del Comune istituire Consulte comunali come organismi di partecipazione, con competenze in materia ambientale, culturale, sportiva, socio-assistenziale, di immigrazione e pari opportunità o altre possibili materie individuate dal Consiglio Comunale.

2. Le competenze, le modalità di formazione e di funzionamento delle Consulte sono stabilite nel regolamento degli istituti di partecipazione.

3. Nelle materie di competenza è facoltà delle Consulte:
 - a) esprimere pareri sui programmi e sulle attività del Comune;
 - b) formulare proposte agli organi istituzionali per l'adozione degli atti consequenziali;
 - c) fornire suggerimenti per l'uso e la gestione di beni e servizi comunali.

Articolo 33 (Referendum)

1. Il Comune di Massa Lombarda riconosce fra gli strumenti di partecipazione dei cittadini all'amministrazione il referendum consultivo, ammissibile per materie di interesse locale che rientrano nella competenza degli organi istituzionali dell'Ente

2. Sono comunque esclusi dal referendum:

- a) piani di investimento;
- b) P.R.G., strumenti urbanistici e di gestione del territorio;
- c) bilancio;
- d) le deliberazioni riguardanti l'applicazione dei tributi, di approvazione delle tariffe e di assunzione di mutui e prestiti obbligazionari;
- e) i provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
- f) i provvedimenti concernenti il personale comunale;
- g) i regolamenti per il funzionamento del Consiglio comunale;
- h) attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nel corso dello stesso mandato amministrativo.

3. Non è comunque ammissibile il quesito la cui formulazione contenga elementi di negazione della pari dignità sociale ed eguaglianza delle persone con discriminazione della popolazione per sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

4. Il regolamento delle forme di partecipazione stabilisce le regole e le modalità per lo svolgimento del referendum. Il referendum deve essere indetto dal Sindaco su richiesta di almeno il 20% dei cittadini che abbiano compiuto il 16° anno di età.

Articolo 34 (Il difensore civico)

1. Il Comune di Massa Lombarda si avvale dell'ufficio del difensore civico quale garante dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa del Comune.
2. Il difensore è eletto, a scrutinio segreto, dal Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. La designazione deve avvenire tra persone che diano garanzie di comprovata competenza giuridico-amministrativa e di imparzialità ed indipendenza di giudizio. Il

regolamento stabilisce le condizioni di eleggibilità.

3. Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto. Può essere revocato dal Consiglio Comunale con provvedimento motivato, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.
4. Il Consiglio Comunale assegna il personale, i locali ed i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali del difensore civico. Ogni spesa relativa al funzionamento del suo ufficio è a carico del bilancio comunale.
5. Il difensore civico, oltre a tutte le funzioni espressamente attribuitegli dalla legge, ha il compito di intervenire per la tutela dei cittadini, che siano lesi nei loro diritti o interessi da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti anche omissivi di organi, uffici o servizi erogati direttamente dall'amministrazione comunale. Il regolamento ne disciplina le modalità di intervento.
6. Il difensore civico esercita le proprie funzioni d'ufficio o su istanza di cittadini, o di non cittadini, dimoranti, singoli o associati, presentata nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento. Il difensore civico deve sempre fornire una motivata risposta ai cittadini che gli si rivolgono nelle forme prescritte.
7. Il Consiglio Comunale, la Giunta, gli uffici della Amministrazione Locale e i dipendenti ad essi preposti collaborano con il difensore civico fornendogli le informazioni e la copia di tutti i provvedimenti, atti o documenti che egli ritenga utili allo svolgimento dei propri compiti.
8. Il regolamento detta le ulteriori disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del difensore civico.
9. Il Comune può istituire il difensore civico in forma associata con altri enti locali territoriali o avvalersi del difensore civico istituito dalla Provincia, stipulando un'apposita convenzione che dovrà comunque disciplinarne l'attività in termini conformi a quelli sanciti dal presente statuto.

<p style="text-align: center;">Titolo V NORME FINALI E TRANSITORIE</p>
--

Articolo 35
(Entrata in vigore)

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 (trenta) giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente; da tale data si considera decaduta ogni norma regolamentare dell'Ente Locale, in contrasto con esso.